

Documenti

Dei diritti dell'uomo

ROBERTO FRANCESCHI

FONDAZIONE

1776
1 1 19 0

DICHIARAZIONE
DEI DIRITTI
DELLA VIRGINIA

1789
1 1 2 3 4

DICHIARAZIONE
FRANCESE DEI
DIRITTI DELL'UOMO
E DEL CITTADINO

1948
1 4 6 2 3

DICHIARAZIONE
UNIVERSALE
DEI DIRITTI
DELL'UOMO





Dei diritti dell'uomo



Scorcio di secolo

*Doveva essere migliore degli altri il nostro XX secolo.
Non farà più in tempo a dimostrarlo,
ha gli anni contati,
il passo malfermo,
il fiato corto.*

*Sono ormai successe troppe cose
che non dovevano succedere,
e quel che doveva arrivare,
non è arrivato.
(...)*

Wisława Szymborska



Prefazione

Questo volume-documento, dedicato a Roberto Franceschi, vuol fornire agli studenti delle scuole medie una raccolta delle più importanti dichiarazioni sui diritti dell'uomo.

Ho accettato volentieri di scrivere due righe di introduzione perché in questi giorni, parlando in varie Università dove sono stato invitato, ho costatato, con mia grande sorpresa, come gli studenti siano disinformati anche su fatti importanti della nostra storia recente. C'è una sorta di silenzio omertoso che, partendo dai governi, penetra nei luoghi di studio, nella stampa e nelle televisioni. È il silenzio tragico sulla giustizia, il silenzio colpevole che cerca in ogni momento di mascherare, di cancellare la memoria, soprattutto verso le nuove generazioni. Questo silenzio vuole copri-

re la realtà di nuove tragedie: dalle stragi e omicidi di stato ai tanti terribili episodi del terrorismo nero e di quello brigatista che, pur isolato e sconfitto da una fiera opposizione della sinistra, viene oggi presentato dai reazionari e dai conservatori come l'unico protagonista di quegli anni. Perché questa volontà di cancellare, perché questa condanna che ricade su un intero periodo del nostro recentissimo passato? Perché il senso delle battaglie di quegli anni era la ricerca di un mondo nuovo, di un modo nuovo di vivere nella pienezza dei diritti umani e sociali, era il tempo della speranza nella felicità e nella gioia, il desiderio di godere dell'essere vivi e dello stare insieme. In questo periodo di freddi egoismi è necessario riprendere il discorso delle grandi speranze ricostruendo la memoria collettiva perché la mancanza di informazione è il più grande e grave supporto all'ingiustizia. Ecco perché questo libro è utile: ricorda uno studente ucciso dalla polizia che ancora chiede giustizia e al tempo stesso propone



ai giovani di oggi i diritti fondamentali dell'uomo, che sono sì sanciti in codici e leggi, ma spesso restano lettera morta nelle mani di chi governa. Leggere questi articoli sui diritti e appropriarsene significa saperli utilizzare nella vita di ogni giorno, usarli come scudo contro le ingiustizie e come legame fraterno con gli altri esseri umani.

Dario Fo

Dario Fo è nato a San Giano (Va) il 24 marzo 1926. Attore, autore, regista e scenografo assieme a Franca Rame, è stato insignito del premio Nobel per la Letteratura nel 1997.

Tra le sue opere più importanti: *Mistero buffo*, *Morte accidentale di un anarchico*, *Tutti uniti, tutti insieme! Ma scusa, quello non è il padrone?* *Clacson, trombette e pernacchi*, *Il diavolo con le zinne*.



Dei diritti dell'uomo

INDICE





Introduzione pag. 10

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI
DELLA VIRGINIA pag. 12

DICHIARAZIONE FRANCESE
DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEL
CITTADINO pag. 19

DICHIARAZIONE UNIVERSALE
DEI DIRITTI DELL'UOMO pag. 26

Allegati:

UGUALI PER TUTTI pag. 43
di *Mary Robinson*

SCORCIO DI SECOLO pag. 45
di *Wisława Szymborska*

Fonti dei documenti: *La Carta dei Diritti*, Ed. Sansoni FI, 1946. Introduzioni da *I diritti di libertà* di Franco Salvo, Ed. Palumbo, 1972. L'articolo di Mary Robinson è tratto dal *manifesto* del 4 dicembre 1997, la poesia *Scorcio di secolo* di Wisława Szymborska è tratta dalla raccolta *Gente sul ponte* Ed Scheiwiller, 1997

IL MIO DIRITTO È IL MIO DOVERE...

Se volessimo fare un confronto tra la società del 1776 e quella dei giorni nostri troveremmo ovviamente che tutto è cambiato. Tutto, tranne una importantissima cosa: l'enunciazione dei Diritti Universali dell'Uomo. Da allora a oggi le regole da seguire per affermare princìpi come libertà, uguaglianza e giustizia, sono rimaste sostanzialmente immutate e straordinariamente attuali. Sapete perché? Perché dichiarare solennemente dei princìpi, dire che si è d'accordo è abbastanza facile. Più difficile è crederci sul serio e fare in modo che vengano osservati da tutti.

Tutte le persone hanno uguali diritti: uomini, donne, bambini. Tutti, o quasi, sono pronti a difendere i propri; è giusto che sia così.

È giusto difendersi dai soprusi, dalle angherie dei più forti, dall'ingiustizia, dalla povertà e dalla fame... Ma poi è giusto anche dirsi che il proprio



diritto è uguale a quello del vicino di casa, della compagna di banco, del fratello più piccolo, dell'immigrato che vende accendini, del senzatetto che dorme alla stazione. È un mio diritto avere una scuola bella, attrezzata e ben funzionante ma è un mio dovere assicurare le stesse condizioni a chi verrà dopo di me; è un diritto aspirare al proprio benessere ma questo non può essere conquistato a scapito di altre persone; è un diritto di ogni nazione diventare florida e importante ma senza imporre ad altre condizioni di povertà e dipendenza; è diritto dell'uomo sviluppare tecnologie utili ma senza fare violenza all'ambiente e alle risorse naturali.

La mia libertà finisce dove comincia la tua, diceva un pensatore del secolo scorso; *la terra non ci è stata regalata dai nostri padri, ci è stata prestata dai nostri figli*, dicono i pastori nomadi del Kenia.

I diritti sono così. Valgono per tutti o per nessuno. E per tenerceli stretti, perché sono preziosi, noi abbiamo un dovere, che non è un obbligo ma una necessità. È il dovere di affermare diritti uguali per tutti. È il dovere di sapere e di capire dove il nostro diritto si scontra con quello di un'altra persona, dove potrebbe diventare sopraffazione, sopruso verso un altro uomo.

Diritti e doveri camminano sempre insieme, vanno a braccetto. Senza l'uno, l'altro non c'è; sono fatti così. E la colla che li tiene insieme si chiama responsabilità e solidarietà.

1776, DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELLA VIRGINIA



Durante il periodo della Rivoluzione americana la Virginia fu la prima a darsi una Costituzione che contenesse come preambolo una “Dichiarazione dei Diritti”. La “Dichiarazione”, redatta da Giorgio Mason, fu adottata il 12 giugno e divenne il documento fondamentale al quale si ispirarono le successive “Dichiarazioni” di altri Stati del Nord America.

Dichiarazione dei diritti fatta dal corpo rappresentativo del buon popolo della Virginia, riunito in piena e libera convenzione; questi diritti appartengono a esso e alla sua posterità, come base e fondamento del governo.

Sezione 1

Tutti gli uomini sono da natura egualmente liberi e indipendenti, e hanno alcuni diritti innati, di cui, entrando nello stato di società, non possono, mediante convenzione, privare o spogliare la loro posterità; cioè, il godimento della vita, della libertà, mediante l'acquisto e il possesso della proprietà, e il perseguire e ottenere felicità e sicurezza.

Sezione 2

Tutto il potere è nel popolo, e in conseguenza da lui è derivato; i magistrati sono i suoi fiduciari e servitori, e in ogni tempo responsabili verso di esso.

Sezione 3

Il governo è, o deve essere, istituito per la comune utilità, protezione e sicurezza del popolo, della nazione o comunità.

Di tutti i diversi modi e forme di governo, è migliore quello che è capace di produrre il maggior grado di felicità e di sicurezza, ed è di fatto il più sicuro contro il pericolo di cattiva amministrazione.

Quando un governo appaia inadeguato o contrario a questi scopi, la maggioranza della comunità ha un sicuro, inalienabile e indefettibile diritto a riformarlo, mutarlo o abolirlo, in quella maniera che sarà giudicata meglio diretta al bene pubblico.

Sezione 4

Nessun uomo, o gruppo di uomini, ha diritto a esclusivi o separati emolumenti o privilegi rispetto alla comunità, salvo che in considerazioni di servizi pubblici, i quali non essendo trasmissibili, non debbono essere ereditati neppure gli uffici di magistrato, di legislatore o di giudice.

Sezione 5

I poteri legislativo ed esecutivo dello Stato debbono essere separati e distinti dal giudiziario. I membri dei due primi possono essere impediti dalla oppressione; sentendo e condividendo gli oneri del popolo, essi dovrebbero, in periodi fissi, essere ridotti nello stato privato, ritornare nel corpo da cui originariamente furono presi, e i vuoti essere riempiti mediante frequenti, sicure e



regolari elezioni, in cui tutti, o qualche parte dei membri precedenti, possono essere eleggibili o ineleggibili, come indicheranno le leggi.

Sezione 6

Le elezioni di membri che serviranno come rappresentanti del popolo, nell'assemblea, devono essere libere.

Tutti gli uomini che hanno una sufficiente evidenza di permanente interesse comune con la comunità, o legame con essa, hanno diritto di voto e non possono essere tassati o privati della loro proprietà per usi pubblici, senza il loro consenso, o quello dei loro rappresentanti così eletti, né possono essere legati da nessuna legge, alla quale essi non hanno, similmente, acconsentito, per il bene pubblico.

Sezione 7

Ogni potere di sospendere le leggi, o la loro esecuzione, da parte di qualsiasi autorità, senza il consenso dei rappresentanti del popolo, è lesivo dei diritti di questo, e non deve essere esercitato.

Sezione 8

In tutti i processi capitali o criminali, ciascuno ha diritto di chiedere la causa e la natura dell'accusa,

di essere messo in confronto con gli accusatori e testimoni, di chiedere prove in suo favore, e un rapido giudizio da parte di una giuria imparziale di dodici uomini della vicinanza, senza il cui consenso unanime egli non può essere dichiarato colpevole; né può egli essere costretto a dare prove contro se stesso. Parimenti nessuno può essere privato della sua libertà, eccetto che secondo la legge del paese o dopo giudizio dei suoi pari.

Sezione 9

Nessuna cauzione eccessiva può essere chiesta, né possono imporsi multe eccessive, né infliggersi punizioni crudeli o insolite.

Sezione 10

I mandati di arresto generali, mediante i quali un ufficiale o un messo può essere comandato di perquisire luoghi sospetti, senza prova del fatto commesso, o di sequestrare una persona o più persone non nominate, o il cui reato non è particolarmente descritto e sostenuto da prove, sono dannosi e oppressivi e non debbono essere spiccati.

Sezione 11

Nelle controversie che riguardano la proprietà, e nelle liti che insorgano tra uomo e uomo, l'antico



giudizio per mezzo di giuria è da preferire a qualsiasi altro, e deve essere tenuto sacro.

Sezione 12

La libertà di stampa è uno dei grandi capisaldi della libertà, e non può mai essere limitata che da governi dispotici.

Sezione 13

Una ben tenuta milizia, composta dal corpo stesso del popolo, abituato alle armi, è la vera, naturale e sicura difesa di uno Stato libero. Gli eserciti permanenti, in tempo di pace, dovrebbero essere soppressi, come pericolosi alla libertà. In tutti i casi l'esercito dovrebbe essere tenuto sotto stretta subordinazione al potere civile e governato da questo.

Sezione 14

Il popolo ha diritto a un uniforme governo, e perciò nessun governo, separato o indipendente dal governo della Virginia, deve essere fondato o stabilito entro i limiti di questa.

Sezione 15

Nessun libero governo, o i benefici della libertà,

possono essere conservati per un popolo, senza una ferma adesione alla giustizia, alla moderazione, alla temperanza, alla frugalità e alla virtù, senza frequente ricorso ai fondamentali princìpi.

Sezione 16

La religione, o il nostro dovere verso il Creatore, e la maniera di assolverlo, può essere guidato solamente dalla ragione e dalla convinzione, non dalla forza o dalla violenza. Quindi, tutti gli uomini hanno uguale diritto al libero esercizio della religione, secondo i dettami della coscienza. È dovere mutuo di tutti praticare la tolleranza cristiana, l'amore e la carità verso gli altri.

Williamsburg, 12 giugno 1776



1789, DICHIARAZIONE FRANCESE DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEL CITTADINO



Il progetto della Dichiarazione fu redatto - per decisione dell'Assemblea Nazionale Costituente - da una Commissione di cinque membri eletta il 14 luglio 1789. Discusso in Assemblea dal 20 al 26 agosto, il testo, nella redazione definitiva, fu accettato dal re il 5 ottobre e inserito, quindi, come preambolo, nella Carta costituzionale del 1791.

I Rappresentanti del Popolo Francese costituiti in *Assemblea Nazionale*, considerando che l'ignoranza, l'oblio o il disprezzo dei diritti dell'uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell'uomo, affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti e i loro doveri; affinché maggior rispetto ritraggano gli atti del Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo dal poter essere in ogni istante paragonati con il fine di ogni istituzione politica; affinché i reclami dei cittadini, fondati d'ora innanzi su dei principi semplici e incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti. In conseguenza, *l'Assemblea Nazionale* riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell'Essere Supremo, i seguenti diritti dell'uomo e del cittadino:

Articolo 1

Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune.



Articolo 2

Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione.

Articolo 3

Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un'autorità che non emani espressamente da essa.

Articolo 4

La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così l'esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Questi limiti possono essere determinati solo dalla Legge.

Articolo 5

La Legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.

Articolo 6

La Legge è l'espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini essendo uguali ai suoi occhi sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti e impieghi pubblici secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti.

Articolo 7

Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla Legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che procurano, spediscono, eseguono o fanno eseguire degli ordini arbitrari, devono essere puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in arresto, in virtù della Legge, deve obbedire immediatamente; opponendo resistenza si rende colpevole.

Articolo 8

La Legge deve stabilire solo le pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto e legalmente applicata.



Articolo 9

Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore non necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla Legge.

Articolo 10

Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla Legge.

Articolo 11

La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.

Articolo 12

La garanzia dei diritti dell'uomo e del cittadino ha bisogno di una forza pubblica; questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti e non per l'utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata.

Articolo 13

Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese di amministrazione, è indispensabile un contributo comune: esso deve essere ugualmente ripartito fra tutti i cittadini, in ragione delle loro sostanze.

Articolo 14

Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro stessi o mediante i loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico, di approvarlo liberamente, di controllarne l'impiego e di determinarne la qualità, la ripartizione, la riscossione e la durata.

Articolo 15

La società ha il diritto di chiedere conto a ogni agente pubblico della sua amministrazione.

Articolo 16

Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha costituzione.

Articolo 17

La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro,



nessuno può esserne privato, salvo quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente, e previa una giusta indennità.

Parigi, 26 agosto 1789

1948, DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO



Erano trascorsi pochi anni dalla fine dell'ultimo, terribile conflitto mondiale. Le atrocità compiute dai regimi nazisti e fascisti imposero alla ricostituita assemblea delle nazioni di redigere come elemento fondante dell'ONU una carta dei diritti dell'Uomo condivisa da tutti i popoli del mondo e che impegnasse tutti i governi negli anni a venire al rispetto della dignità, della libertà e della giustizia.

Preambolo

CONSIDERATO che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

CONSIDERATO che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di fede e della libertà dalla paura e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;

CONSIDERATO che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;

CONSIDERATO che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;

CONSIDERATO che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, *nella dignità e*

nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, e hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;

CONSIDERATO che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

CONSIDERATO che una concezione comune di questi diritti e di queste libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;

L'ASSEMBLEA GENERALE PROCLAMA

la presente Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, affinché ogni individuo e ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'uni-



versale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti.

Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2

1. A ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, si tratti di territorio indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.

Articolo 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o punizione crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 6

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Articolo 7

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto a una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.



Articolo 8

Ogni individuo ha diritto a un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 10

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, a una equa e pubblica udienza davanti a un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Articolo 11

1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un'azio-

ne o un'omissione che, al momento in cui venga commessa, non costituisca reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Articolo 12

Nessun individuo potrà essere sottoposto a interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto a essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 13

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel suo paese.

Articolo 14

1. Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere



in altri paesi asilo contro le persecuzioni.

2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15

1. Ogni individuo ha diritto a una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

Articolo 16

1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto a essere protetta dalla società e dallo Stato.

Articolo 17

1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

Articolo 18

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o fede, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, in pubblico e in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

Articolo 19

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Articolo 20

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.



2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

Articolo 21

1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza alle cariche pubbliche del proprio paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del Governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e vere elezioni, effettuate con suffragio universale e eguale, e con voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

Articolo 22

Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonchè a realizzare, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale, e in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, i diritti economici, sociali e temporali indispensabili alla sua dignità e al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23

1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto a eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto a una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana, e integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Articolo 24

Ogni individuo ha diritto al riposo e allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25

1. Ogni individuo ha diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della propria famiglia, con particola-



re riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; e ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure e assistenza.
Tutti i bambini, nati nel matrimonio, o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

Articolo 26

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali.
L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti, e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Essa deve promuovere la comprensione, la tolle-

ranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

Articolo 27

1. Ogni individuo ha diritto di prendere liberamente parte alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

Articolo 28

Ogni individuo ha diritto a un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Articolo 29

1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità nella quale soltanto è possibile il libero e pieno



sviluppo della sua personalità.

2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30

Nulla, nella presente Dichiarazione, può essere interpretato in modo da implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona a esercitare una attività o a compiere un atto mirante alla distruzione di qualcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

New York , 10 dicembre 1948





ALLEGATI



UGUALI PER TUTTI

di Mary Robinson, Commissario ONU per i Diritti Umani

(...) Qualsiasi analisi dell'atteggiamento in materia di diritti umani rivelerà che essi sono trasversali a qualsiasi linea politica, economica o geografiche. Esistono significative differenze all'interno dei paesi occidentali, così come ne esistono nella Europa orientale, in Asia, in Africa e tra i paesi latinoamericani.

(...)

Mi auguro che il mio contributo all'avanzamento dei diritti umani si manifesti nella costituzione di nuove coalizioni che renderanno possibile lo sviluppo simultaneo di due tipi di diritti che io considero indivisibili e interdipendenti: da un lato i diritti politici ed economici, dall'altro i diritti sociali e culturali.

(...)

L'agenda delle Nazioni unite in materia di diritti umani è molto semplice. Può essere trovata nella Dichiarazione universale sui diritti umani e nelle

due Convenzioni: quella sui diritti politici e civili e quella sui diritti culturali ed economici e nella Dichiarazione per il diritto allo sviluppo.

L'impegno internazionale in favore dei principi enunciati in questi documenti è stata ribadita dai 171 stati presenti a Vienna nel 1993 alla Conferenza sui diritti umani, insieme alla decisiva riaffermazione che i diritti umani sono "universali, indivisibili, interdipendenti e interrelati".

(...)

Il fatto che si stia avvicinando un riesame, il prossimo anno, della Dichiarazione di Vienna e del suo Programma d'azione è un'occasione che arriva al momento giusto per cercare di dare maggior impulso agli impegni e agli standards dei diritti umani.

(...)

Il messaggio è che i diritti umani non hanno nulla a che fare con questioni tattiche, procedure, risoluzioni e meccanismi vari.

I diritti umani cominciano e finiscono con una determinazione a garantire una vita dignitosa - una qualità della vita davvero umana - a tutti coloro in nome dei quali agiamo.

Copyright Ips/il manifesto

Mary Robinson, dopo essere stata Presidente dell'Irlanda per sette anni, è dal settembre 1997 Commissario ONU per i Diritti Umani



SCORCIO DI SECOLO

*Doveva essere migliore degli altri il nostro XX secolo.
Non farà più in tempo a dimostrarlo,
ha gli anni contati,
il passo malfermo,
il fiato corto.*

*Sono ormai successe troppe cose
che non dovevano succedere,
e quel che doveva arrivare,
non è arrivato.*

*Ci si doveva avviare verso la primavera
e la felicità, fra l'altro.*

*La paura doveva abbandonare i monti e le valli,
la Verità doveva raggiungere la meta
prima della menzogna.*

*Certe sciagure
non dovevano più accadere.
ad esempio la guerra
e la fame, e così via.*

*Doveva essere rispettata
l'infermità degli infermi,
la fiducia e via dicendo.*

*Chi voleva gioire del mondo
si trova di fronte a un compito
irrealizzabile*

*La stupidità non è ridicola
la saggezza non è allegra*

*La speranza
non è più quella giovane ragazza
et caetera, purtroppo.*

*Dio doveva finalmente credere nell'uomo
buono e forte.
Ma il buono e il forte
restano due esseri distinti*

*Come vivere? –mi ha scritto qualcuno,
a cui io intendo fare
la stessa domanda.*

*Da capo e allo stesso modo di sempre,
come si è visto sopra,
non ci sono domande più pressanti
delle domande ingenuie.*

Wisława Szymborska

Wisława Szymborska è nata a Bnin, Polonia, nel 1923. Ha pubblicato fino ad oggi nove raccolte poetiche e tre raccolte di recensioni-feuilleton. Le sue opere sono state tradotte e pubblicate in tutti i paesi dell'Europa continentale e dell'est. Nel 1996 è stata insignita del premio Nobel per la letteratura.





Edito a cura della
FONDAZIONE ROBERTO FRANCESCHI
via E. De Marchi, 8 Milano

Grafica e copertina di Marco Donati
Finito di stampare nel mese di Gennaio 1998